



COMUNE DI CASCINA

**Regolamento
sul Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e sul Canone mercatale**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 16/04/2021
Modificato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 27/05/2022

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1- Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:

a) il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

b) il Canone mercatale, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.

2. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e il l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), prevista dal decreto legislativo 15/11/1993 n. 507.

3. Il Canone mercatale sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

4. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, le funzioni relative alla gestione, al controllo, all'adozione degli atti di cui ai successivi articoli da 55 a 57 e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, dei canoni, sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.) ai sensi dell'art. 3 del Regolamento generale delle entrate. La S.E.PI. S.p.A. è il soggetto gestore dei canoni e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano al Comune di Cascina.

2. La S.E.PI. S.p.A. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative ai canoni di cui al presente regolamento, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie. L'atto di designazione del funzionario responsabile dei canoni è immediatamente trasmesso al Comune.

Titolo II CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Cascina e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Cascina, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.

3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare a S.E.P.I. S.p.A. la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.

4. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la cointestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri.

5. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, salvo che non sia stato costituito il condominio.

6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

5. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Articolo 7 - Tariffe

1. La tariffa *standard* annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 50,00 per metro quadrato.

2. La tariffa *standard* giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 1,20 per metro quadrato.

3. Le tariffe *standard* di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o

temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto, rispettivamente:

- della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio;
- della classificazione delle strade e della tipologia dei mezzi pubblicitari.

4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.

5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche e che non rientrano nella previsione di cui al comma precedente, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831-bis, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera i) del comma 1, presentano a S.E.P.I. S.p.A. la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, il canone è dovuto.

Articolo 9 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Cascina, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet della S.E.P.I. S.p.A. e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 30 aprile dell'anno a cui si riferisce.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 250,00, può essere corrisposto in 3 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di aprile, giugno e settembre, senza aggravio di interessi.

5. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione o diffusione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 250,00.

6. La S.E.P.I. S.p.A. trasmette annualmente gli avvisi per il versamento del canone dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. L'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

- difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
- che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.

2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.

Capo II Delle occupazioni

Articolo 11 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in quattro zone, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione. Le zone sono le seguenti:

- **Zona 1:** Via Tosco Romognala, Corso Matteotti, Piazza Dei Caduti, Viale Comaschi, Via Simone da Cascina, via Pelosini, Via Vagelli, Via Palmieri, Via Roma, Via Curiel, Via Mentana, Via Mazzini, Via Palesto, Piazza della Chiesa, Via XX Settembre, Chiasso Michelangelo, Via Lungo le Mura, Via Garibaldi, Via Curtatone (fino a via Michelangelo), Piazza Gramsci, Largo Gori, Via Oristano.

- **Zona 2:** Via della Pace, Via Della Repubblica, Via Michelangelo, Via Genovesi, Via Cei, Via Nazario Sauro, Via Giovanni Pascoli, Via Nugolaio, Via Gramsci, Viale II Giugno, Via Novella, Via Carlo Cammeo.

- **Zona 3:** Rimanenti strade, ad eccezione delle frazioni della zona 4.

- **Zona 4:** Vicarello, Latignano, Musigliano (con esclusione di Via Dei Piastroni), Pettori (con esclusione di Via Dei Piastroni), Ripoli, San Sisto e Santo Stefano a Macerata.

Articolo 12 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:

a. Occupazioni per attività commerciali

Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, da non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali vigenti. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.

E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali

L'occupazione dei marciapiedi con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato può essere consentita purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata od impedita capacità motoria.

Fuori dal centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali, solo purché compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.

L'occupazione di cui ai commi precedenti è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di concessione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione vigenti e che siano compatibili con le norme del C.d.S. e del relativo regolamento e non peggiorino le condizioni per la circolazione stradale.

A seguito del rilascio della concessione di suolo pubblico dovrà essere presentata, prima dell'effettivo utilizzo, la Scia Amministrativa permanente o temporanea e contestuale notifica sanitaria; quindi SEPI, per le sole occupazioni permanenti, dovrà comunicare le concessioni rilasciate all'Ufficio Commercio, contestualmente al rilascio stesso.

d. Espositori

L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita nei limiti e con modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, purché non costituisca, da parte di soggetto diverso, esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere collocati esclusivamente durante i periodi di apertura.

e. Commercio su aree pubbliche

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore e, salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.

Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.

Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

Per le occupazioni di breve durata, i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito. Tali occupazioni non sono comunque ammesse quando nelle immediate vicinanze vi siano appositi spazi di carico e scarico, o comportino intralcio per la circolazione.

f. Occupazioni per attività edilizie

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, la durata massima della concessione è subordinata alla validità di titoli abilitativi richiesti, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.

Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegue lavori o deposita materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apra cantieri, deve rispettare le norme relative ai comportamenti e le modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

g. Passi carrabili

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale listone di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.Lgs n.285/92 e articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. n.495/92, sono esclusivamente quelli consegnati da S.E.Pi S.p.A. al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta dovrà essere restituito in occasione di eventuale revoca della concessione o di richiesta di duplicato del cartello stesso.

L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

Il canone per i passi carrabili si applica indipendentemente da chi abbia realizzato l'intervento.

La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. La larghezza del passo carrabile si considera comunque di almeno 3 metri lineari. Nel caso dei passi carrabili agricoli, perché destinati all'esclusivo accesso a terreni agricoli, si considera una larghezza massima di 4 metri lineari.

Se il titolare del passo carrabile non ha più in teresse ad utilizzarlo, può presentare domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se S.E.Pi. SpA, previa acquisizione della nulla osta da parte degli uffici interessati, consente la chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

In base a quanto previsto dall'articolo 46, comma 6, del DPR 495/1992, sono autorizzabili le occupazioni di suolo pubblico a distanza inferiore di 12 ml dalle intersezioni, purché venga dimostrato che sussistono le condizioni previste nello stesso comma 6.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 4 del DPR 495/1992, nel centro storico, sono autorizzabili le occupazioni di suolo pubblico anche in presenza di mancato arretramento.

Nel caso in cui l'accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, comprenda sia l'accesso pedonale che carrabile, verrà scomputata la maggior ampiezza del passo pedonale.

Il canone patrimoniale di concessione di passo carrabile può essere definitivamente assolto mediante versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

h. Accessi carrabili a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non devono essere presenti alterazioni dello stato dei luoghi rispetto ad una situazione naturale dell'area interessata, quali riempimento di scarpata, muretti d'ala o qualsiasi tipo di pavimentazione comunque realizzata.

Nel caso di semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, comunque, quando manca un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, è dovuto il canone, solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico, contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, senza che ciò consenta al richiedente l'esercizio di particolari attività o l'apposizione di altra segnaletica o la realizzazione di altre opere sull'area medesima. L'istruttoria dell'istanza per l'autorizzazione è di competenza dello stesso ufficio preposto al rilascio delle concessioni per passi carrabili. Anche in questo caso l'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della metratura occupata da tali manufatti in aggiunta a quella del passo corrispondente.

I cartelli segnaletici di divieto di sosta devono essere esclusivamente quelli consegnati dalla Società Entrate Pisa S.p.A ai titolari della concessione, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 e dell'articolo 120 (Figura II 78) del D.P.R. 495/1992.

i. Occupazioni effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione oltre 20.000 abitanti.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno.

L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

l. Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: pozzetti, Imhoff, griglie etc

Per le occupazioni permanenti realizzate con pozzetti, fosse Imhoff, griglie, o qualsiasi altro manufatto, da parte di privati, il canone dovuto per un anno è determinato moltiplicando la specifica tariffa per l'ingombro massimo dell'occupazione espresso in mq.

Le occupazioni temporanee con cantieri per l'installazione dei citati impianti sono calcolate rilevando l'area transennata per i lavori.

m. Occupazioni effettuate per infrastrutture di comunicazione elettronica

L'occupazione effettuata su suolo pubblico per servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice della comunicazione elettronica, è soggetta a preventiva concessione.

Il canone è quantificato applicando la tariffa unitaria stabilita secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 831-bis, della Legge 160/2019.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata una volta ottenuti i pareri necessari per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto.

n. Occupazioni effettuate per l'installazione di giostre (luna park) e per la realizzazione di feste patronali/sagre e manifestazioni storiche

Per le occupazioni temporanee realizzate per l'installazione di giostre e la realizzazione di feste patronali/sagre e manifestazioni storiche, consentite nei limiti e con modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia, il canone dovuto per la durata dell'installazione è determinato moltiplicando la specifica tariffa per la superficie massima dell'area pubblica occupata.

Le occupazioni devono, altresì, essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico, artistico, monumentale e dell'arredo urbano .

Qualora i soggetti autorizzati all'occupazione per le presenti fattispecie, utilizzino strumentazione fonica/sonora, è necessario che facciano richiesta, all'ufficio Ambiente del Comune, di specifica autorizzazione, in deroga ai limiti acustici previsti.

Per tutte le occupazioni, la concessione di suolo pubblico è rilasciata con la prescrizione che siano rispettate tutte le norme in tema di *safety*: sicurezza delle strutture, antincendio, sanità degli alimenti, servizi sanitari, servizi igienici; e di *security*: sicurezza esterna, cioè a quei fattori non direttamente riconducibili all'evento organizzato che, in ambito nazionale, deve essere garantita dagli organi dello Stato (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale); in modo da garantire che la manifestazione non possa essere soggetta a pericoli prevedibili per gli avventori.

In attuazione di tale previsione, deve essere presentata, all'Ufficio Attività Produttive – SUAP del Comune, dettagliata relazione in materia di "*Pianificazione degli aspetti di safety e security in occasione di pubbliche manifestazioni*", sottoscritta da tecnico abilitato.

o. Occupazioni effettuate per l'installazione di colonnine ricarica veicoli elettrici ed ibridi e relative aree di sosta

L'occupazione permanente per l'installazione su strada di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici ed ibridi, comprese le relative aree di sosta dei mezzi in "ricarica", è soggetta a preventiva concessione e ordinanza della Polizia Municipale ex art. 7 del CdS e ss.mm.ii. come istitutiva degli stalli dedicati.

La loro realizzazione, subordinata al rilascio delle relative autorizzazioni, deve essere compatibile con le norme del C.d.S. e ss.mm.ii e del relativo regolamento e non peggiorare le condizioni per la circolazione stradale.

Ogni singolo gestore, deve richiedere e ottenere concessione di occupazione di suolo pubblico, avente ad oggetto:

- l'installazione delle colonnine, della dimensione massima di 0,50 mq per ogni colonnina;
- realizzazione al massimo n. 2 stalli, di dimensione 5,00x2,50 ml adiacenti ad ogni centralina, necessari a consentire la sosta dei veicoli in "ricarica".

Ogni stallo destinato alla sosta dei veicoli in "ricarica" dovrà essere identificato con segnaletica orizzontale di colore bianco e sarà sottoposta a divieto di sosta a tutti i veicoli diversi da quelli in "ricarica".

Per i lavori di installazione delle colonnine di ricarica elettrica, compresi i lavori di collegamento della colonnina alla più vicina fornitura di energia elettrica, il gestore deve richiedere e ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico temporaneo necessaria alla realizzazione di dette opere.

Articolo 13 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

Articolo 14 – Riduzioni regolamentari

1. Il canone è ridotto al 50% della tariffa base in caso di:
 - a) occupazioni promosse con il patrocinio di altri enti locali;
 - b) occupazioni per attività promozionale a carattere commerciale (quale ad esempio mercatini e sagre, somministrazioni temporanee di alimenti e bevande), promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune, ad eccezione di specifici eventi disciplinati da apposito atto convenzionale;
 - c) occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro;
 - d) occupazioni temporanee superiori a 15 giorni consecutivi;
 - e) occupazioni realizzate con ponteggi installati al fine del recupero/rifacimento delle facciate e coperture degli immobili, dietro rilascio di permesso/autorizzazione o titolo abilitativo presentato/rilasciato dagli uffici tecnici comunali, per un massimo di 15 giorni consecutivi dalla data di inizio occupazione.
2. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente.

Art. 15 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lett. f), della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

1. occupazioni effettuate da enti scolastici;
2. occupazioni realizzate da enti del Terzo settore a norma dell'art. 4 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, regolarmente iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;
3. occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
4. occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i venti metri quadrati;
5. occupazione per commercio itinerante con soste inferiori a 60 minuti;
6. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
7. occupazioni non superiori a sei ore riguardanti: pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione; operazioni di trasloco; manutenzione del verde;
8. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze;
9. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
10. occupazioni con griglie e lucernari;
11. occupazioni effettuate con balconi e simili infissi di carattere stabile;
12. occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
13. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
14. occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
15. segnali e tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
16. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
17. occupazioni obbligatorie, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
18. occupazioni per le quali è autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati, mercati coperti, verde attrezzato, etc.);
19. passi carrabili situati in strade vicinali (qualora il Comune non partecipi alle spese di manutenzione della strada ai sensi dell'articolo 51 della legge 20.3.1865 n. 2248).
20. occupazioni con piattaforme e palchi per l'effettuazione di manifestazioni e/o spettacoli promossi dall'Amministrazione comunale con la collaborazione di associazioni, enti e comitati;
21. occupazioni per attività promozionale, escluse quelle a carattere commerciale, promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale in favore dello sviluppo del tessuto economico del Comune, previa specifica individuazione con delibera di Giunta e/o apposito atto convenzionale;
22. occupazioni in ampliamento a quelle già concessionate a titolo oneroso ai titolari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande ubicati in Corso Matteotti per la collocazione di arredi urbani (c.d. Dehors), finalizzati alla promozione economico-turistica del centro storico di Cascina Capoluogo, in occasione del cartellone Comunale eventi estivi. Per l'occupazione in ampliamento, che deve essere comunque contenuta entro la seconda striscia longitudinale continua, con riferimento alla pavimentazione dello stesso Corso Matteotti, deve essere richiesta e ottenuta specifica concessione;
23. occupazioni, temporanee o permanenti, effettuate nei primi due anni, da nuove attività commerciali o artigianali aperte sul territorio comunale. L'esclusione dal pagamento del canone nei primi due anni si estende anche ad attività già esistenti, nel caso di apertura di nuove unità locali alle quali sarà riconosciuta la presente esclusione. Il periodo dei due anni di esclusione dal pagamento del canone di occupazioni permanenti/temporanee, che comunque devono essere autorizzate, decorre dalla data di presentazione della S.C.I.A. all'ufficio Attività Produttive – SUAP del Comune;

24. le occupazioni permanenti con contenitori dedicati alla raccolta "porta a porta", per le sole utenze condominiali che ne hanno fatto richiesta, in applicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 12/11/2018;
25. occupazioni delle attività edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti allo Stato, agli enti locali, agli enti pubblici non economici, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e agli enti religiosi per gli immobili destinati all'esercizio di culti ammessi dalla Stato;
26. occupazioni realizzate con ponteggi installati al fine del recupero/rifacimento delle facciate e coperture degli immobili nel centro storico, dietro rilascio di permesso/autorizzazione o titolo abilitativo presentato/rilasciato dagli uffici tecnici comunali;
27. occupazioni effettuate con pensiline collocate alle fermate degli autobus del servizio pubblico di trasporto;
28. occupazioni effettuate per attività ricreative rivolte a bambini e ragazzi, anche se organizzate da soggetti privati, purché si provveda alla rimozione delle strutture a fine giornata, lasciando libera l'area occupata.

Capo III Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 16 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio del Comune in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.

2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.

3. Al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, non è consentita sul territorio comunale nessuna forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata. Possono essere autorizzate, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinati o promossi dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Articolo 17 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in due distinte categorie:

- categoria normale;
- categoria speciale.

2. Per categoria speciale deve intendersi:

- a) la zona attraversata dall'intera estensione della Via Tosco Romagnola compreso il tratto di Corso Matteotti, le zone adiacenti le vie che danno sulla Via Tosco Romagnola limitatamente ad una estensione di 10 ml;
- b) la zona adiacente a via del Nugolaio delimitata dall'intersezione con la viabilità di accesso alla zona commerciale fino alla S.G.C. Firenze – Pisa, compresa Via del Fosso Vecchio limitatamente ad una estensione di 10 ml;
- c) la zona attraversata dalla viabilità di accesso alla zona commerciale compresa Via Del fosso Vecchio limitatamente ad una estensione di 10 ml.

3. Le località di cui al comma 1, diverse da quelle comprese nella categoria speciale, si intendono incluse nella categoria normale.

Articolo 18 – Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal Piano generale degli impianti pubblicitari che ne indica le tipologie, la quantità e l'ubicazione sul territorio comunale nonché i criteri e modalità di effettuazione della pubblicità, suddivise per:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata mediante striscioni;

b) la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua, definita "pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7. E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

8. La pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

9. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo.

Articolo 19 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici, indicati dall'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei beni medesimi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni interessati.

2. Sugli edifici e nei luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni, sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata, ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada, con il Regolamento urbanistico comunale.

5. Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.

6. La pubblicità effettuata, anche temporaneamente, mediante il posizionamento di stendardi, locandine e striscioni su pali della pubblica illuminazione è ammessa solo previo nulla osta del servizio comunale competente o dell'eventuale soggetto gestore.

7. E' fatto divieto di effettuare la pubblicità tramite l'apposizione di locandine, manifesti o altro materiale pubblicitario sul parabrezza e lunotto degli autoveicoli.

8. Nelle adiacenze degli edifici d'interesse storico e artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e riposo, scuole, luoghi di culto, cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica dalle ore 17.00 alle ore 9.00.

9. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 20 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Piano degli impianti pubblicitari e dal Regolamento edilizio comunale.

3. Le caratteristiche e i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime nonché dei divieti di cui all'art. 23 del Codice della strada, e degli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

5. Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

7. Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1 metro. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapiedi sono regolati dal Piano degli impianti pubblicitari.

Articolo 21 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune o da S.E.P.I. S.p.A., anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Articolo 22 – Riduzioni regolamentari

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro avente la finalità a migliorare l'immagine del soggetto ed indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi la finalità di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

3. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini della riduzione prevista dalla lettera a) del comma 1, presentano a S.E.P.I. S.p.A. la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare della riduzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, si applica la tariffa del canone senza alcuna riduzione.

Articolo 23 – Esenzioni regolamentari

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

- a. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali;
- b. gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;
- c. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie;
- d. i cartelli "saldi" e "sconti" di superficie, singolarmente considerati, non superiore a 0,50 mq.

2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Titolo III CANONE MERCATALE

Capo I Disciplina del Canone mercatale

Articolo 24 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Cascina destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 25 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Articolo 26 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 27 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 28 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si fa riferimento alla classificazione in zone del territorio comunale di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Articolo 29 - Tariffe

1. La tariffa *di base* annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 50,00 per metro quadrato.

2. La tariffa *di base* giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 1,20 per metro quadrato.

3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.

4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.

5. Le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse.

6. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.

7. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Articolo 30 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione del 30 per cento del canone dovuto.

Articolo 31 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Cascina unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.

2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 30 aprile dell'anno di competenza.

3. Il canone, se di importo superiore ad Euro 250,00, può essere corrisposto in tre rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di aprile, giugno e settembre, senza aggravio di interessi.

4. 5. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

6. La S.E.PI. S.p.A. trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 32 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
 - che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 33 – Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore.

2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.

3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.

Titolo IV PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Oggetto

Articolo 34 - Oggetto

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, per quanto non diversamente disciplinato da norme di rango superiore e dal precedente art. 35, al Canone mercatale.

Capo II Procedure amministrative

Articolo 35 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi dettati dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica dicembre 1992 n. 495.

Articolo 36 – Domanda di occupazione o diffusione messaggi pubblicitari

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza per nuove occupazioni o esposizioni pubblicitarie in bollo alla S.E.PI. S.p.A. almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio occupazione o esposizione pubblicitaria.

2. Allo scopo di cui al comma precedente, S.E.PI. S.p.A. rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare la domanda di occupazione o esposizione pubblicitaria.

3. La domanda di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se esistenti, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- b) per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda e, se esistenti, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico;
- c) il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- d) la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- e) la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;
- f) le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

4. Qualora l'istanza di occupazione o esposizione pubblicitaria venga presentata da un delegato, occorre che sia corredata dall'atto di delega e da copia dei documenti di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato.

5. Qualora l'istanza di concessione o di autorizzazione non sia completa di tutta la documentazione prevista o delle dichiarazioni previste, la decorrenza del termine di inizio dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, di cui al comma 1, resta sospesa fino alla data di presentazione della documentazione integrativa.

Articolo 37 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale ed alla S.E.P.I. S.p.A. direttamente o a mezzo di posta elettronica certificata, o fax e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, fornendo tutti gli elementi necessari per il calcolo del canone dovuto. Nel caso in cui l'occupazione d'urgenza si protragga per un periodo minore o uguale a cinque giorni consecutivi, S.E.P.I. S.p.A. invia richiesta di pagamento del canone dovuto. Nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo maggiore di cinque giorni consecutivi, S.E.P.I. S.p.A. provvede al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico dietro presentazione di istanza secondo quanto previsto dall'art. 36 del presente regolamento.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento "Criteri e modalità per l'esecuzione di lavori interessanti sedi stradali e spazi pubblici comunali", nonché dal regolamento edilizio.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

6. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone mercatale, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.

Articolo 38 – Istruttoria

1. Il responsabile del procedimento cura la istruttoria per verificare la regolarità e completezza della domanda ed i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.

2. Il responsabile del procedimento, qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, inoltra l'istanza agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici che si rendono opportuni o che sono previsti da norme di legge o regolamentari.

3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile del procedimento, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nel caso di mancata integrazione della documentazione richiesta, l'istanza è archiviata.

4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici, affinché S.E.P.I. S.p.A. comunichi il rigetto della domanda motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.

6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune di Cascina per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai previgenti COSAP e ICP.

Articolo 39 – Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione o di diniego della stessa.

Articolo 40 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
- l'importo del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
- la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
- l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Articolo 41 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- a. pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto;
- b. pagamento dei diritti fissi stabiliti dal Comune;
- c. rimborso delle spese di sopralluogo stabilite dal Comune, ove previsto;
- d. prestazione della cauzione, ove richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
- e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 42 - Cauzione

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante deve procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere può comunque arrecare danno agli spazi occupati, è dovuta la presentazione di una cauzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

2. Al termine della concessione, nel caso in cui non sia rinnovata, il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese la rimozione delle opere installate e il ripristino del suolo pubblico, nei termini fissati dal Comune.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da fideiussione bancaria ovvero da altra garanzia, quando ritenute idonee dal Comune.

Articolo 43 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;

- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 44 - Obblighi della Società Entrate Pisa S.p.A.

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico del rilascio ed al nominativo del titolare.

2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che sia possibile verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 45 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nel provvedimento di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte di S.E.PI. SpA.

Articolo 46 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:

a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo del presente regolamento;

b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 47 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune o della S.E.PI. S.p.A., senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità.

2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.

3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune o della S.E.PI. S.p.A. comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Cascina o da S.E.PI. S.p.A., quando si verificano:

a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;

b) violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione;

c) mancata occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;

d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le concessioni o autorizzazioni permanenti. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato da S.E.PI. S.p.A., il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione è abusiva.

Articolo 48 - Rinuncia e posticipazione della concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o

dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del messaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale a rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Articolo 49 Rinnovo e proroga della concessione o autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo o la proroga della concessione o autorizzazione.

2. La richiesta di rinnovo, con interruzione dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria già concessa o autorizzata, deve essere inoltrata a S.E.Pi. S.p.A. con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nel caso di proroga, con occupazione o esposizione pubblicitaria consecutiva inalterati tutti gli altri elementi, l'istanza deve essere inoltrata almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda di rinnovo o di proroga devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo o la proroga.

3. Nel caso di richiesta di proroga, alla domanda non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.

4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo o la proroga costituisce una nuova concessione.

Articolo 50 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.

2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni a S.E.Pi. SpA che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.

3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.

4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere a S.E.Pi. SpA la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 36 del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.

6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.

8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione a S.E.Pi. SpA che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

Capo III

Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 51 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine può essere negato il rimborso degli importi versati mediante motivazione comunicazione all'interessato.

3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 52 – Sanzioni

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, oltre ad applicare le indennità previste dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità dovuta in caso di occupazione o esposizione abusiva, né superiore al doppio del canone, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

2. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non può comunque essere inferiore di € 25,00 né maggiore di € 500,00, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689 e nella misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3. La S.E.Pi. SpA provvede, in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi o di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi. Il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

4. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

Articolo 53 - Riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il soggetto che vi è obbligato non provvede al pagamento del canone nei termini previsti ovvero dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi, la S.E.PI. SpA procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute seguendo la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativi alla valenza di titolo esecutivo degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Titolo V PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I Disciplina delle pubbliche affissioni

Articolo 54 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, reso facoltativo dal comma 836 della L. 160/2019, viene mantenuto in essere ed è gestito da S.E.PI. S.p.A.

Articolo 55 - Diritti sulle pubbliche affissioni

1. Alle affissioni, di cui al precedente art. 54, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali e sociali, su appositi impianti a ciò destinati, si applicano le specifiche tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

Articolo 56 - Esenzioni

1. Sono in ogni caso esenti dal Diritto delle pubbliche affissioni i:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusa;
- b) manifesti dello Stato, della Regione o della Provincia, relativamente alle proprie attività istituzionali;
- c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, del parlamento europeo, regionali e amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento.

Titolo VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I Disposizioni transitorie e finali

Articolo 57 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 58 – Norme transitorie

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per il solo anno 2022 la scadenza di pagamento del Canone Unico Patrimoniale di occupazione e esposizione pubblicitaria, è fissata al 30/06/2022. Qualora il canone da pagare ecceda euro 250, il versamento può essere effettuato in tre rate, aventi scadenza 30/06/2022, 30/09/2022 e 30/11/2022.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 31 del presente Regolamento, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per il solo anno 2022 la scadenza di pagamento del Canone Mercatale, è fissata al 31/10/2022.

3. Al fine di promuovere la ripresa delle attività dei pubblici esercizi, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'[articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287](#), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, già esonerate dal 1 maggio 2020 al 31 marzo 2022, ai sensi dell'[articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34](#), convertito con modificazioni dalla [legge 17 luglio 2020 n. 77](#), nonché dell'[articolo 9-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137](#), convertito con modificazioni dalla [legge 18 dicembre 2020 n. 176](#), e infine dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono esonerate dal 01/04/2022 al 31/08/2022 dal pagamento del canone di cui al presente regolamento.

4. Al fine di promuovere la ripresa delle attività di commercio su aree pubbliche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, già esonerate dal 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi dall' art. 9-ter, comma 3, del D. L. n. 137/2020, modificato dalla Legge di Bilancio n. 234/2021, art. 1 comma 706; le occupazioni per commercio su aree pubbliche sono esenti dal pagamento del Canone Mercatale anche per il periodo dal 01/04/2022 al 31/08/2022, sia in occasione dei mercati settimanali di Cascina e Navacchio che in occasione delle Fiere.

Articolo 59 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone.

Articolo 60 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2022.